

# Crisi d'azienda con vie d'uscita a gestione «soft»

## Le modifiche varate dai decreti sviluppo puntano a soluzioni negoziali e più snelle

Giovanni Negri

Quello della legge fallimentare è un cantiere sempre aperto. A provarlo, senza ombra di smentite, stanno gli ultimi mesi. Da settembre ad ora sono almeno due gli interventi di spessore che sono stati approvati e iniziano a dispiegare (o lo faranno presto) i loro effetti. Interventi con finalità diverse a dire il vero. Il primo, più sostanziale, indirizzato a modificare aspetti cruciali della disciplina con l'obiettivo di rafforzare l'impianto della riforma di pochi anni fa per permettere, quando possibile ma certo più di quanto fosse possibile in precedenza, la prosecuzione dell'attività d'impresa o, almeno, la protezione del patrimonio aziendale a tutela anche dei creditori. Il secondo intervento, invece, è più concentrato sulla forma degli adempimenti e sterza in maniera decisa sul versante digitale per tagliare tempi e burocrazia.

A settembre è così diventato operativo un pacchetto di modifiche che va dal concordato preventivo anticipato alla finanza interinale, passando per l'indipendenza e responsabilità dei professionisti. Le modifiche alla legge fallimentare messe in campo dal decreto sviluppo hanno, in coerenza con le riforme di questi ultimi anni, come obiettivo quello di favorire la denuncia tempestiva della crisi, evitando il più possibile di assoggettare l'impresa a misure di controllo esterne.

In particolare, i più gravi disincanti sul tempestivo accesso delle imprese in crisi alle procedure di concordato preventivo e ai procedimenti di omologazione degli accordi di ristrutturazione, per il Governo sono (in questo senso in largo accordo con una recente ricerca Assonime-Giustizia che fotografa i primi anni di appli-

cazione della riforma facendo intervenire sia i magistrati sia i professionisti):

- l'insufficiente protezione del debitore durante la preparazione del piano di ristrutturazione;
- le criticità connesse al finanziamento dell'attività del debitore durante la preparazione del piano o la negoziazione dell'accordo;
- la mancanza di una disciplina specifica che faciliti il concordato con continuità aziendale, soprattutto prevedendo la continuazione dei contratti in corso;
- l'assenza di una specifica disciplina dei requisiti di indipendenza del professionista attestatore nominato dal debitore, che trova applicazione anche in caso di concordato preventivo e accordo di ristrutturazione;
- l'operatività della causa di scioglimento per perdita del capitale e degli obblighi di capitalizzazione anche nel corso del procedimento per l'omologazione del concordato preventivo non finalizzato alla liquidazione e, soprattutto, del procedimento per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Sul fronte del concordato la novità di maggiore rilievo è senz'altro rappresentata dalla possibilità per l'imprenditore di presentare una domanda anticipata senza essere obbligato al contestuale deposito del piano e della documentazione oggi necessaria. In questo modo l'imprenditore potrà usufruire della protezione sul proprio patrimonio, impedendo che i tempi di redazione del piano e di riferimento della documentazione possano produrre effetti di grave pregiudizio sulla prosecuzione dell'attività.

Una modifica di assoluta rilevanza che sta già dando prova di forte interesse, visto che le prime segnalazioni che arriva-

no dai tribunali sono unanimi: sensibile aumento della richieste di concordato attraverso il nuovo canale. Successo tale da fare già alzare qualche sopracciglio per il sospetto di possibili abusi nell'utilizzo di una procedura per finalità solo dilatorie.

Mancava poi una disciplina dei contratti in corso di esecuzione nel sistema del concordato preventivo. Il decreto interviene per colmare la lacuna, stabilendo la possibilità per l'imprenditore di sciogliersi dai contratti in corso quando questo potrebbe facilitare la soluzione della crisi. Servirà però sempre un'autorizzazione da parte del giudice e i contraenti del debitore dovranno essere indennizzati in rapporto a quanto previsto per il danno da inadempimento.

L'intervento del giudice è poi necessario anche per dare attuazione alla facoltà concessa all'imprenditore di contrarre finanziamenti prededucibili e pagare i fornitori le cui prestazioni sono funzionali alla prosecuzione dell'attività. Nella valutazione dell'autorità giudiziaria sarà determinante la possibilità di soddisfare i creditori attraverso il ricorso alla finanza interinale.

Con l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto sviluppo bis, nelle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria aperte a partire da quella data, e in quelle già pendenti in cui non sia stata ancora effettuata la prima comunicazione ai creditori, tutti gli atti più importanti della procedura sono comunicati, nella loro interezza, dal curatore o dal commissario all'indirizzo di Pec dei creditori in base alla regola generale introdotta con il nuovo articolo articolo 31-bis della legge fallimentare.

## A tutta Pec

Le principali novità introdotte dal decreto sviluppo-bis (tabelle fonte Cerved Group)

### 01 La riforma


Le ultime novità in materia di legge fallimentare sono state introdotte dall'articolo 17 decreto sviluppo-bis (decreto legge 179/2012, convertito dalla legge 221). La nuova legge, che è entrata in vigore il 19 dicembre, è stata pubblicata sul supplemento ordinario 208 alla Gazzetta Ufficiale 294 del 18 dicembre

**19 dicembre**

La legge 221, di conversione del decreto sviluppo-bis, è entrata in vigore l'altro ieri


#### LE MODALITÀ DI CHIUSURA DELLE IMPRESE

Numero di procedure e tassi di var. % sullo stesso periodo dell'anno precedente (gennaio-settembre)



### 04 L'indirizzo Pec dei creditori

#### L'ANDAMENTO DEI FALLIMENTI



In tutte le procedure concorsuali i creditori hanno l'onere di comunicare al curatore o commissario l'indirizzo Pec a cui intendono ricevere la comunicazione degli atti. In mancanza, la comunicazione degli atti ai creditori è effettuata esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Nelle procedure concorsuali nelle quali all'entrata in vigore della legge sia stata già effettuata la prima comunicazione ai creditori, la previsione della comunicazione degli atti mediante il deposito in cancelleria si applica a partire dal 1° novembre 2013

**9mila**

Le dichiarazioni di fallimento nei primi nove mesi del 2012 (+2% sul 2011)

### 02 La notificazione telematica del ricorso

La nuova disciplina si applica ai ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati dopo il 31 dicembre 2013. La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza è effettuata direttamente dalla cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) del debitore risultante dal registro delle imprese o dall'istituendo indice nazionale degli indirizzi Pec. Se il debitore non si è munito di Pec o questa non è funzionante, la notifica è effettuata, a cura del ricorrente, a mezzo dell'ufficiale giudiziario esclusivamente "a mani" presso l'indirizzo della sede risultante dal registro delle imprese. Se la sede è chiusa l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto alla relativa casa comunale e la notificazione si perfeziona immediatamente.


**55mila**

Imprese fuori dal mercato nei primi 9 mesi (+0,8% sul 2011; 45mila sono liquidazioni)

### 05 Le domande di ammissione al passivo

Nelle procedure di fallimento e di amministrazione straordinaria aperte dopo mercoledì 19 dicembre o in cui, se già aperte, non sia stata ancora inviata ai creditori la comunicazione dell'udienza di verifica dei crediti, le domande di ammissione al passivo vanno presentate dal creditore, insieme ai documenti, esclusivamente in modalità telematica, inviandole all'indirizzo Pec del curatore o del commissario. Il curatore o il commissario trasmettono il progetto di stato passivo alla cancelleria insieme alle domande e lo comunicano all'indirizzo Pec dei creditori almeno 15 giorni prima dell'udienza. Almeno 5 giorni prima dell'udienza i creditori inviano le osservazioni al progetto di stato passivo all'indirizzo Pec del curatore o del commissario

#### LE PROCEDURE NON FALLIMENTARI



### 03 L'indirizzo Pec del curatore e del commissario

Nei fallimenti dichiarati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione e per quelli già dichiarati in cui non è stato ancora effettuato il primo avviso ai creditori, il curatore comunica con tale avviso il proprio indirizzo Pec a tutti i creditori. Anche nelle procedure di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa aperte dopo l'entrata in vigore della legge e per quelle già aperte in cui non è stato ancora effettuata la prima comunicazione, il commissario con essa comunica il proprio indirizzo Pec a tutti i creditori.

In tutte le procedure concorsuali nelle quali all'entrata in vigore della legge sia stato già effettuata la prima comunicazione ai creditori, il curatore o il commissario devono comunicare il loro indirizzo Pec a tutti i creditori entro il 30 giugno 2013

### 06 La comunicazione degli atti ai creditori

Tutte le comunicazioni di atti ai creditori che nelle procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa sono a carico, per legge o per disposizione del giudice, del curatore o del commissario vanno effettuate all'indirizzo Pec indicato dai creditori o, in caso di mancata indicazione, mediante deposito in cancelleria. Tra gli atti più importanti: nei fallimenti i progetti di stato passivo, gli stati passivi, le relazioni semestrali ex articolo 33, comma 5, della legge fallimentare, i progetti di distribuzione anche parziali, i piani di riparto anche parziali, il rendiconto finale, la proposta di concordato fallimentare con i relativi pareri e nel concordato preventivo la proposta di concordato con il decreto di ammissione, la relazione del commissario ex articolo 172 della legge fallimentare almeno dieci giorni prima dell'adunanza, la relazione semestrale che il liquidatore deve redigere semestralmente

**1.540**

Le procedure non fallimentari nei primi 9 mesi 2012 (+7,3% rispetto al 2011)